



COMUNE DI GAGLIANICO

Regolamento per lo svolgimento dei mercatini del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2018

Regolamento per lo svolgimento dei mercatini del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione dei mercatini dell'antiquariato, del collezionismo, dell'usato, dell'oggettistica varia (di qui in poi definiti "mercatini"), in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti dalla L.R. 31 ottobre 2017, n. 16, e dalla L.R. 12 novembre 1999, n. 28.

Art. 2 – Tipologia

I mercatini oggetto del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose antiche ed usate da parte di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa, secondo quanto previsto dal Capo V bis della L.R. n. 28/1999.

Art. 3 - Localizzazione, configurazione ed articolazione

E' autorizzato lo svolgimento dei seguenti mercatini:

I) - "Mercatino delle Stelle", organizzato annualmente dal Comune nel mese di dicembre nell'ambito dell'iniziativa "Telethon" per la raccolta di fondi destinati alla ricerca scientifica in materia di distrofia muscolare e malattie genetiche", in piazza della Repubblica e/o nelle aree limitrofe, con la partecipazione di operatori non professionali specializzati nell'ambito del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia;

II) - "Mercatini degli hobbisti", organizzati annualmente dal Comune di Gaglianico nella prima domenica dei mesi di maggio e giugno, con la partecipazione di operatori non professionali specializzati nell'ambito del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia;

III) - mercatino nell'ambito della manifestazione "Savagnascano", organizzata annualmente dall'associazione Pro Loco di Gaglianico in località Savagnasco nell'ultimo sabato di agosto o nel primo sabato di settembre, con la partecipazione di operatori non professionali specializzati nell'ambito del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia.

I mercatini si svolgono nel Comune di Gaglianico nelle aree individuate e nei posteggi stabiliti, la cui quantificazione è determinata in numero di **trenta** per le manifestazioni in piazza della Repubblica ed aree limitrofe, e in numero di **dieci** per la manifestazione in località Savagnasco, nel rispetto delle norme in materia di traffico, circolazione stradale e di pubblica sicurezza.

L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie minima di mq. 10 e massima di mq. 25.

Per esigenze tecniche e di servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, con ordinanza del responsabile dell'ufficio comunale del commercio, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.

In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, l'ufficio comunale del commercio può autorizzare l'insediamento temporaneo di operatori aggiuntivi.

L'ufficio comunale del commercio può altresì autorizzare l'occupazione occasionale di spazi da parte di Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgano vendite di beneficenza.

Art. 4 - Modalità di svolgimento

L'orario dei mercatini è stabilito come segue:

- "Mercatino delle Stelle", dalle ore 09:00 alle ore 17:00;
- "Mercatini degli hobbisti", dalle ore 07:00 alle ore 19:00;
- mercatino di "Savagnascando", dalle ore 16:00 alle ore 23:30;

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato. L'occupazione del posteggio deve avvenire almeno mezz'ora prima dell'orario di inizio delle attività. E' fatto obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro l'orario di inizio delle attività di vendita.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per cose e persone.

Il posteggio non deve essere abbandonato prima dell'orario di chiusura del mercatino, salvo i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro mezz'ora dall'orario fissato per l'inizio delle attività, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.

I concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività.

Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito e nell'occupazione dello spazio assegnato.

L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

Art. 5 - Operatori partecipanti

I posteggi del mercatino sono assegnati, in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, esclusivamente ai soggetti titolari del tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 11 ter della L.R. n. 28/1999, oppure alle associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgano vendite di beneficenza.

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi per gli operatori professionali

L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni di interesse per la partecipazione ad ogni singolo mercatino, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.

La ripetuta partecipazione ai mercatini non crea in capo al soggetto alcun diritto di priorità.

L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.

Art. 7 - Affidamento della gestione a terzi

L'Amministrazione Comunale, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali dei mercatini, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dai criteri di cui all'art. 11 quinquies, comma 3, della L.R. n. 28/1999.

Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione dei mercatini affidate a terzi:

- il rilascio delle autorizzazioni;
- l'attività di vigilanza e in particolare la vidimazione del tesserino ai partecipanti e dell'elenco della merce posta in vendita.

Art. 8 - Oneri per la partecipazione

L'occupazione dei posteggi è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle vigenti norme, salvo esenzione concessa dall'Amministrazione comunale.

La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto, comporta la mancata assegnazione dello spazio espositivo.

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti

È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento ed inseriti nell'elenco vidimato dal Comune.

Non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata.

In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.

L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.

E' vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.

E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

Nell'area espositiva è vietato l'uso di generatori di corrente, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art.10 - Sanzioni

In caso di accertamento di eventuali illeciti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 ter, comma 5, della L.R. n. 28/1999, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal Regolamento:

- a) esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
- b) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;
- c) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
- d) collocare i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni dello spazio assegnato;
- e) sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori in spazi espositivi per i quali non è prevista tale possibilità;
- f) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non autorizzati;
- g) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
- h) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;
- i) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- j) lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione;
- k) utilizzare generatori di corrente non autorizzati.

La sanzione pecuniaria amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 si applica per ogni altra violazione accertata al presente regolamento accertata nei confronti degli operatori commerciali partecipanti.

Per le sanzioni si applicano le disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.11 - Disposizione finali

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina regolamentare in materia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2017 ed alla L.R. n. 28/1999,